REGOLAMENTO (CEE) N. 2434/69 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1969

che proroga e modifica, per la campagna lattiera 1969/1970, determinati regolamenti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (3), modificato con regolamento (CEE) n. 2097/68 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (5), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2433/69 del Consiglio, del 6 dicembre 1969, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1969/1970 (6), ha prorogato, per tale campagna, il regolamento (CEE) n. 886/68, mantenendo i prezzi e il regime dei correttivi fissati da tale regolamento per la campagna 1968/1969 ;

considerando che è pertanto opportuno prorogare :

— il regolamento (CEE) n. 824/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla fissazione dei prezzi di entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1968/1969 (7) ;

— il regolamento (CEE) n. 825/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa per la campagna lattiera 1968/1969 gli aiuti concessi per il latte scremato ed il latte scremato in polvere utilizzati nell'alimentazione degli animali (8) ;

— il regolamento (CEE) n. 1043/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo alle norme generali previste per perequare l'incidenza degli importi correttivi applicati ai prezzi d'intervento di determinati prodotti lattiero-caseari (9), modificato con regolamento (CEE) n. 2098/68 (10) ;

— il regolamento (CEE) n. 1632/68 del Consiglio, del 18 ottobre 1968, che autorizza il Belgio ad accordare aiuti alla produzione di latte intero in polvere (11) ;

— l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (12), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1211/69 (13) ;

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 2433/69 ha soppresso i correttivi in taluni Stati membri ; che è pertanto necessario adeguare il regolamento (CEE) n. 1043/68, nonché il regolamento (CEE) n. 1230/69 del Consiglio, del 30 giugno 1969 (14), relativo all'applicazione di importi di compensazione negli scambi di talune delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I regolamenti (CEE) nn. 824/68, 825/68, 1043/68, 1632/68 e l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1014/68 si applicano durante la campagna lattiera 1969/1970.

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(6) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(8) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 14.
(9) GU n. L 178 del 25. 7. 1968, pag. 6.
(10) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 2.
(11) GU n. L 256 del 18. 10. 1968, pag. 1.
(12) GU n.L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.
(13) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(14) GU n. L 159 del 1o. 7. 1969, pag. 6.

Articolo 2

1. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1043/68, le parole « la Francia » sono soppresse.

2. Con effetto al 1° gennaio 1970, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, le parole « la Germania e » sono soppresse.

Articolo 3

1. Le parole « La Repubblica francese » che figurano all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1230/69 sono soppresse.

2. Con effetto al 1° gennaio 1970,

a) le parole « la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi concedono all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuotono » che figurano all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1230/69 sono sostituite dalle parole seguenti : « il Regno dei Paesi Bassi concede all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote » ;

b) il secondo comma di tale paragrafo è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 6 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK